

DETERMINAZIONE N. 4/2019 DEL 12.04.2019 DELL'AMMINISTRATORE UNICO

Oggi dodici (12) aprile 2019, alle ore quindici (15,00), presso la sede amministrativa della Società in Macerata, Via Velluti n. 100, l'Amministratore Unico della Società Morrovalle Servizi s.r.l., Dott. Luca Muzi, determina sull'argomento di seguito riportato:

Oggetto: Procedura sotto soglia di valore inferiore a 40.000 €, per l'affidamento della fornitura di n. 2 registratori di cassa e n. 1 PC, di n. 1 macchinario per dermopigmentazione, di n. 1 macchinario per pressoterapia, di n. 1 pompa di calore per l'adeguamento sistema condizionamento studio medico e per l'affidamento del servizio di n. 2 corsi di aggiornamento professionale - Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 36, co. 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016.

L'AMMINISTRATORE UNICO

PREMESSO che, con missiva del 21/3/2019, il Direttore della farmacia, su segnalazione della responsabile del centro cabina estetica Gloria Picozzi, segnalava criticità rilevate nel suddetto centro e nuove esigenze relative all'opportunità di ampliamento dei servizi da offrire;

RAVVISATA la necessità di provvedere all'acquisizione delle forniture in oggetto e di consentire la frequenza dei corsi di formazione professionale, al fine di permettere l'ampliamento dell'attività del centro estetico, anche sulla base di reiterate richieste da parte dell'utenza/clientela, garantendo il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;

RITENUTO di procedere per l'acquisizione delle forniture di beni e servizi di cui all'oggetto, ai sensi dell'art.36, comma 1, lett. a), del d. lgs n. 50/2016, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità e rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese;

RICHIAMATE le Linee Guide dell'ANAC n. 4 del 26 ottobre 2016, come modificate con deliberazione n. 206 del 1 marzo 2018, rese ai sensi e per gli effetti dell'art. 36 del d. lgs. n. 50/2016;

EVIDENZIATO che gli affidamenti in esame riguardano operatori economici beneficiari di altra analoga commessa, salvo per i servizi relativi ai corsi di formazione e per la fornitura del macchinario per dermopigmentazione, in quanto si è tenuto conto:

- del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte e qualità della prestazione, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti);
- della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento;
- delle condizioni particolarmente vantaggiose proposte dagli affidatari;

ATTESO CHE la normativa in materia di acquisizione di beni e servizi, modificata dalla legge n. 208/2015, nel favorire sempre di più il ricorso a centrali di committenza e agli strumenti telematici di negoziazione (*e-procurement*), prevede per gli enti locali e per le società da questi controllate:

- l'obbligo di avvalersi delle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri qualità/prezzo come limiti massimi per le acquisizioni in via autonoma (art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999 e art. 1, comma 449, legge n. 296/2006). La violazione di tale obbligo determina, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del d.L. n. 95/2012 (L. n. 135/2012) e dell'articolo 11, comma 6, del d.L. n. 98/2011 (L. n. 115/2011), la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare nonché causa di responsabilità amministrativa;
- l'obbligo di avvalersi di convenzioni Consip per l'acquisizione di energia elettrica, telefonia fissa e mobile, gas, combustibile da riscaldamento, carburanti rete ed extra-rete (art. 1, commi 7-9, d.L. n. 95/2012, conv in legge n. 135/2012);

- l'obbligo di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ovvero ad altri mercati elettronici per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e fino alla soglia comunitaria (art. 1, comma 450, legge n. 296/2006, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 502, della legge n. 208/2015). Anche in tal caso la violazione dell'obbligo determina la nullità del contratto e costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018 prevede l'innalzamento, da 1000 a 5000 euro, della soglia dei c.d. "micro acquisti" di beni e servizi con estensione della deroga all'obbligo di preventivo utilizzo del MEPA e degli altri strumenti elettronici e all'obbligo di utilizzo dei mezzi di comunicazione elettronica di cui all'art. 40, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016;

DATO ATTO che i beni e servizi da acquisire:

sono singolarmente di importo inferiore a 5.000 euro e pertanto non è obbligatorio il ricorso al MEPA, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della legge n. 296/2006;

PRECISATO che il bene da acquisire corrisponde, sul piano quali-quantitativo, a quanto necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali;

CONSIDERATO

- che l'importo complessivo contrattuale delle singole forniture sopra specificata è inferiore ad 40.000,00 euro e che, pertanto, è possibile procedere in via autonoma all'affidamento dell'appalto delle forniture in parola, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i., mediante affidamento diretto senza procedimento di gara;

- che le ragioni del ricorso all'affidamento diretto sono rinvenibili:

nella necessità di acquisire le forniture quanto prima al fine di adeguare i registratori di cassa alle nuove esigenze dettate dall'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 127/2015 (modificato dall'art. 17 del DL 119/2018 - registratori telematici con decorrenza 1/7/2019), di sostituire un PC obsoleto ed in disuso, di adeguare il sistema di condizionamento nel bagno cabina estetica e nella stanza adibita a studio medico e di dotare dei necessari macchinari di cui all'oggetto al centro estetico per soddisfare nuovi servizi richieste dall'utenza/clientela;

nella necessità di coniugare i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e correttezza con i principi di efficacia, economicità, tempestività e proporzionalità di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.;

- che il prezzo di affidamento diretto dell'appalto in oggetto può ritenersi congruo sulla base di specifica trattativa e valutazione estimativa operata a cura del RUP desunta:

- da analisi prezzi
- consultazione di listini
- consultazione di cataloghi elettronici
- ricerca internet
- da indagini di mercato informali;

VISTI:

- il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi interferenziali;
- il D.Lgs. 33/2013 e l'art. 29 del D.Lgs. 50/2016, in materia di Amministrazione trasparente;

VISTA la disponibilità finanziaria presente nel corrente bilancio;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, è possibile procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016 per gli acquisti di beni e servizi di valore inferiore ai 40.000 euro non sussiste l'obbligo di avvalersi di forme di aggregazione delle committenze;

RITENUTO, pertanto, di procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi dell'art 36, co. 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 e delle Linee guida ANAC n. 4 riguardanti le procedure negoziate sotto soglia;

DATO ATTO che:

- dopo attenta verifica è stato appurata la congruità dei prezzi praticati dalle ditte GISMONDI IMPIANTI, SHUSA, CLINITA', FARMA SISTEMI s.r.l., SILVIA TRANA', L.C.N. in quanto le medesime sono in grado di fornire prodotti e servizi rispondenti alle esigenze dell'amministrazione, ad un prezzo allineato con i valori di mercato;
- i beni da acquisire sono resi, pertanto, disponibili al minor prezzo;

CONSTATATO che i suddetti operatori:

- risultano essere in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, in conformità agli accertamenti svolti nonché dei requisiti speciali necessari di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata, come da autodichiarazioni rese dai singoli operatori;
- sono iscritti presso la Camera di Commercio;

RITENUTO possibile affidare l'appalto delle forniture di beni e servizi di formazione professionale sopra specificati ai seguenti operatori economici:

- SHUSA SRL, con sede in Morrovalle (MC), Via Marche n. 10, P.IVA 01577440439 per la fornitura di macchinario per pressoterapia completa di bracciali, per un importo di euro 4.500,00 iva esclusa;
- FARMASISTEMI SRL, con sede in Grottazzolina (FM), Strada Stazione n. 72/A, P.IVA 01974940445, per la fornitura di n. 2 registratori di cassa e relativa installazione, di n. 4 password per migrazione dati, di n. 1 PC e relativa installazione, per un importo complessivo di euro 2.990,00 iva esclusa;
- GISMONDI IMPIANTI, con sede in Morrovalle (MC), Via Petrarca n. 14, P.IVA 01095750434, per la fornitura ed installazione di n. 1 pompa di calore per un importo complessivo di euro 1.300,00 iva esclusa;
- L.C.N. di Tessaro Pierfranco, con sede in Grottammare (AP), Via Valtesino n. 144, P.IVA 01484360449, per l'affidamento del servizio di formazione "extension ciglia", per un importo di euro 650,00 iva esclusa;
- LA BOTTEGA DELLA BELLEZZA di Silvia e Monia Tranà s.n.c., con sede in Montelupone (MC) Via Fonte Bagno n. 1/E, P.IVA 01932280439 per l'affidamento del servizio corso di formazione "dermopigmentazione", per un importo di euro 1.850,00 iva esclusa e per la fornitura di n. 1 macchinario per dermopigmentazione, per un importo di euro 2.420,00 iva esclusa, con sconto 10% per pagamento alla consegna e, quindi, per un importo complessivo netto di euro 2.178,00 iva esclusa;

•

- trattasi di operatori economici che per competenza ed esperienza dimostrata presentano il dovuto livello di specializzazione necessaria all'effettuazione delle forniture di beni e servizi, i quali si sono dimostrati disponibili ad eseguire gli appalti alle condizioni ritenute congrue dal RUP;

DATO ATTO che l'art. 32 comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 stabilisce:

- che, per gli appalti di cui all'art. 36, comma 2, lett. a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale;
- che prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri ordinamenti debbano provvedere all'assunzione di apposita determina a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;

DATO ATTO che, ai sensi dell'articolo 192 del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., la presente determinazione a contrattare è stata adottata, indicando:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire;

- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

RILEVATO, ai sensi dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che:

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di provvedere all'acquisizione delle forniture in oggetto e di consentire la frequenza dei corsi di formazione professionale, al fine di permettere l'ampliamento dell'attività del centro estetico, anche sulla base di reiterate richieste da parte dell'utenza/clientela, garantendo il regolare svolgimento dell'attività istituzionale;
- l'oggetto del contratto è la fornitura di beni e servizi come sopra specificati;
- il contratto verrà stipulato mediante corrispondenza commerciale sulla base di accettazione preventivi;
- il criterio di affidamento è quello previsto dall'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

DATO ATTO che gli appalti sono stati registrati:

- con CIG ZC22807154, relativo alla fornitura della SHUSA SRL;
- con CIG Z5028071FA, relativo alle forniture della FARMASISTEMI SRL;
- con CIG ZCB28070D0, relativo alla fornitura della GISMONDI IMPIANTI;
- con CIG ZB3280703A, relativo all'affidamento servizio corso di formazione L.C.N. MARCHE;
- con CIG ZDE2806F12, relativo all'affidamento servizio corso formazione LA BOTTEGA DELLA BELLEZZA di Silvia e Monia Tranà s.n.c.;
- con CIG ZCE2806FA9, relativo alla fornitura di LA BOTTEGA DELLA BELLEZZA di Silvia e Monica Tranà s.n.c.;

VISTO l'articolo 3 della legge 136/2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

ACCERTATO che nel presente appalto sono assenti rischi interferenziali e pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta agli operatori economici, né è stato predisposto il (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

RITENUTO, infine, di dover adempiere agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., recante il testo unico sull'ordinamento degli Enti locali;
- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- il regolamento per l'approvvigionamento mediante procedure sotto soglia di beni e servizi;

D E T E R M I N A

1) di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) di **AFFIDARE**, per le ragioni puntualmente specificate in premessa e qui approvate, i seguenti appalti ai seguenti operatori economici:

- SHUSA SRL, con sede in Morrovalle (MC), Via Marche n. 10, P.IVA 01577440439 per la fornitura di macchinario per pressoterapia completa di bracciali, per un importo di euro 4.500,00 iva esclusa;
- FARMASISTEMI SRL, con sede in Grottazzolina (FM), Strada Stazione n. 72/A, P.IVA 01974940445, per la fornitura di n. 2 registratori di cassa e relativa installazione, di n. 4 password per migrazione dati, di n. 1 PC e relativa installazione, per un importo complessivo di euro 2.990,00 iva esclusa;
- GISMONDI IMPIANTI, con sede in Morrovalle (MC), Via Petrarca n. 14, P.IVA 01095750434, per la fornitura ed installazione di n. 1 pompa di calore per un importo complessivo di euro 1.300,00 iva esclusa;

• L.C.N. di Tessaro Pierfranco, con sede in Grottammare (AP), Via Valtésino n. 144, P.IVA 01484360449, per l'affidamento del servizio di formazione "extension ciglia", per un importo di euro 650,00 iva esclusa;

• LA BOTTEGA DELLA BELLEZZA di Silvia e Monia Tranà s.n.c., con sede in Montelupone (MC) Via Fonte Bagno n. 1/E, P.IVA 01932280439 per l'affidamento del servizio corso di formazione "dermopigmentazione", per un importo di euro 1.850,00 iva esclusa e per la fornitura di n. 1 macchinario per dermopigmentazione, per un importo di euro 2.420,00 iva esclusa, con sconto 10% per pagamento alla consegna e, quindi, per un importo complessivo netto di euro 2.178,00 iva esclusa;

mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m.i.;

3) di **STIPULARE** i contratti, con la ditte affidatarie, mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere - preventivi, anche mediante posta elettronica certificata (ai sensi dell'art. 32 del d. lgs. n. 50/2016), sulla base di apposita autodichiarazione resa dall'affidatario e concernente i requisiti morali e professionali all'uopo necessari e salvo le verifiche obbligatoriamente previste dalle citate Linee Guida ANAC;

4) di **PRENDERE E DARE ATTO**, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., che il fine da perseguire, l'oggetto del contratto, la forma e le clausole essenziali dello stesso sono evincibili dall'allegata **schema di lettera commerciale** disciplinante il rapporto contrattuale tra la Stazione Appaltante e l'operatore economico aggiudicatario della fornitura oggetto d'appalto (**allegato 1**);

5) di **PRECISARE**, sin da ora, che:

- le ditte affidatarie dovranno assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010, con individuazione del "conto dedicato" su cui utilmente poter disporre il bonifico per il pagamento, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso, con l'impegno a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi;

- il controllo dei requisiti in capo agli affidatari (inclusi quelli di capacità, ove previsti) avverrà ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 86 del d. lgs. n. 50/2016 e del relativo Allegato XVII;

6) di **ASCRIVERE** al presente atto la giuridica rilevanza di "determinazione a contrarre", quale adempimento propedeutico all'avvio della procedura di affidamento del servizio in oggetto, ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

7) **ACCERTATA** la propria competenza a norma di Statuto Sociale;

8) di **RENDERE NOTO** ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. e dell'art. 5 della l. n. 241/90 che il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto Amministratore Unico Muzi Luca;

9) di **CONFERMARE** l'assenza di rischi da interferenza e pertanto di stabilire che nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi verrà riconosciuta all'operatore economico affidatario dell'appalto, e che non si rende, altresì, necessaria la predisposizione del (DUVRI) Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali;

10) di **DARE ATTUAZIONE** agli adempimenti di pubblicità prescritti dall'art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e agli adempimenti inerenti la pubblicazione sul portale "Amministrazione Trasparente" nel rispetto dell'articolo 37 del D.Lgs. 33/2013 e dell'art. 1, co. 32 della Legge 190/2012.

Verbale chiuso e redatto alle ore 19,20.

L'Amministratore Unico,
(Dott. Luca Muzi)

